

Un giudice conferma la possibilità di non recuperare le riduzioni orarie. Ma la Puglia si rifiuta

L'ora è light anche con la Gelmini

Non vincolanti le indicazioni del ministero per le superiori

DI CARLO FORTE

L'obbligo di recuperare le frazioni orarie di lezione non prestate non sussiste, se la riduzione oraria è dovuta a motivi estranei alla didattica. Specie se i motivi sono connessi alle esigenze degli studenti provenienti da paesi vicini. E le riduzioni dipendono dall'orario dei mezzi di trasporto. È questo il principio affermato dal giudice del lavoro di Saluzzo, con una sentenza depositata il 26 ottobre scorso (n.126/2010). Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, si informa alla prevalente giurisprudenza. Che si è ripetutamente espressa nel senso della inesistenza dell'obbligo di recupero. E tale orientamento, peraltro, è passato indenne anche al vaglio della Corte di cassazione (8974/2008). Non di meno, negli ultimi tempi, in alcune scuole si era fatta avanti il convincimento che, con l'avvento della riforma Gelmini, non fosse più possibile ridurre le ore di lezione. Convincimento fondato sul tenore letterale di un passaggio contenuto nella «Guida alla nuova scuola secondaria superiore». Una pubblicazione divulgativa, dove il ministero dell'istruzione illustrava le novità della riforma. E lasciava trapelare l'intenzione del mi-

nistero di non consentire la riduzione della durata delle ore di lezione. A tale intenzione, però, l'amministrazione non aveva dato seguito con provvedimenti ad hoc. Anche perché, ormai, l'autonomia scolastica è costituzionalizzata (si veda l'art. 117 della Costituzione). E quindi nulla può essere calato dall'alto in materia di organizzazione interna.

Non di meno, va segnalato l'orientamento parzialmente contrario espresso dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia, Lucrezia Stellacci, con una nota emanata il 29 novembre scorso (prot. 11049). Nel provvedimento, infatti, l'amministrazione scolastica regionale, afferma che «per le classi prime non può essere consentita alcuna riduzione». E tale orientamento troverebbe fondamento su «alcune utili indicazioni» fornite dalle «competenti direzioni generali del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» alle quali il problema sarebbe stato prospettato. Resta il fatto, però, che le «utili indicazioni» del ministero non sono state rese note. E dunque, fino a quando l'amministrazione centrale non formalizzerà l'orientamento riferito dall'ufficio scolastico regionale della Puglia, il divieto di ridurre la durata delle ore di lezione per

motivi estranei alla didattica, nelle prime classi, avrà valore solo in Puglia. E nel resto d'Italia continuerà a valere anche la normativa contrattuale che, peraltro, fa espresso riferimento a due circolari ministeriali. La prima è la 243/79, che consente alle scuole di ridurre, ordinariamente, la prima, la penultima e l'ultima ora di lezione. E la seconda è la 192/80, che consente di ridurre, motivatamente, anche le ore intermedie. Entrambe le circolari dispongono che il recupero delle frazioni orarie non prestate non è dovuto, se la riduzione discende da esigenze estranee alla didattica. Come per esempio, la necessità di adeguare l'orario di uscita da scuola all'orario dei mezzi di trasporto utilizzati dagli alunni per ritornare a casa.

E sulla base di queste considerazioni, anche questa volta, il giudice del lavoro ha dato ragione ai docenti ricorrenti. Facendo riferimento, oltre che alle disposizioni contrattuali, che prevedono l'applicazione delle circolari ministeriali 243/79 e 192/80, per effetto del rinvio operato dall'art. 28 del contratto, anche alle circolari citate. Di qui la condanna dell'amministrazione a pagare gli straordinari ai docenti per il recupero non dovuto e al pagamento delle spese.

—©Riproduzione riservata—

